

REGOLAMENTO FORMAZIONE E DESIGNAZIONE TERNE PER I COLLAUDI STATICI

Art. 7 co. 4 L. 5 novembre 1971, n. 1086 e Art. 67 co. 4 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Art. 9 co. 3 L.R. Calabria 31 dicembre 2015, n. 37 e Art. 11 co. 2 e 3 R.R. Calabria 29 novembre 2016, n. 15

(approvato con Delibera consiliare n. 339 del 23/11/2017 e modificato ed integrato con Delibera consiliare n. 237 del 05/12/2023)

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le procedure e le modalità operative riguardanti la formazione e segnalazione delle terne di nominativi per il collaudo statico.

Fermo restando il rispetto del Codice deontologico, precisa inoltre alcuni obblighi e norme di comportamento cui devono attenersi gli architetti segnalati nelle terne.

I principi essenziali su cui è improntato sono: deontologia, trasparenza, imparzialità e rotazione.

È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare come Regolamento dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Reggio Calabria (di seguito semplicemente "Ordine").

Art. 2 – Formazione elenco degli architetti disponibili al collaudo statico

Per ottimizzare le procedure di designazione delle terne per il collaudo statico è istituito un apposito elenco degli architetti aventi diritto che manifestino l'interesse ad esservi iscritti.

L'elenco è articolato in tre distretti territoriali da relazionare all'ubicazione dell'opera da collaudare, corrispondenti alla rispettiva giurisdizione territoriale dei Tribunali di Locri, di Palmi e di Reggio Calabria, per come indicata nell'Allegato II del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14. ⁽¹⁾

È possibile chiedere l'iscrizione in uno, in due o in tutti i distretti territoriali.

La prima formazione dell'elenco è effettuata in base alle domande di iscrizione pervenute entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale web dell'Ordine.

L'elenco così predisposto è sempre aperto a nuove iscrizioni secondo le modalità di cui al successivo art. 4 ed aggiornato contestualmente alle domande pervenute all'Ordine.

L'iscrizione nell'elenco è subordinata all'esito positivo della domanda; è data comunicazione ai rispettivi interessati, a mezzo PEC, delle sole richieste d'iscrizione non accolte.

L'ordine di iscrizione nell'elenco non costituisce graduatoria di preferenza per la segnalazione nelle terne.

Responsabile della tenuta dell'elenco è il Consigliere Segretario, il quale per i conseguenti

Gerace, San Luca, Sant'Agata del Bianco, Sant'Ilario dello Ionio, Siderno, Staiti, Stignano, Stilo.

DISTRETTO DI PALMI: comprende il territorio dei Comuni di Anoa, Candidoni, Cinquefrondi, Cittanova, Cosoleto, Delianuova, Feroletto della Chiesa, Galatro, Giffone, Gioia Tauro, Laureana di Borrello, Maropati, Melicuccà, Melicucco, Molochio, Oppido Mamertina, Palmi, Polistena, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando, San Giorgio Morgeto, San Pietro di Caridà, San Procopio, Santa Cristina d'Aspromonte, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Scido, Seminara, Serrata, Sinopoli, Taurianova, Terranova Sappo Minulio, Varapodio.

DISTRETTO DI REGGIO CALABRIA: comprende il territorio dei Comuni di Africo, Bagaladi, Bagnara Calabria, Bova, Bova Marina, Calanna, Campo Calabro, Cardeto, Condofuri, Fiumara, Laganadi, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio di Calabria, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo, San Roberto, Sant'Alessio in Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte, Scilla, Villa San Giovanni.

¹ DISTRETTO DI LOCRI: comprende il territorio dei Comuni di Agnana Calabria, Antonimina, Ardore, Benestare, Bianco, Bivongi, Bovalino, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Camini, Canolo, Caraffa del Bianco, Careri, Casignana, Caulonia, Ciminà, Ferruzzano, Gerace, Gioiosa Ionica, Grotteria, Locri, Mammola, Marina di Gioiosa Ionica, Martone, Monasterace, Palizzi, Pazzano, Placanica, Plati, Portigliola, Riace, Roccella Ionica, Samo, San Giovanni di

adempimenti, anche a carattere istruttorio, può avvalersi del supporto del personale di segreteria dell'Ordine.

La prima formazione dell'elenco e i relativi aggiornamenti, predisposti dal Consigliere Segretario a seguito dell'accertamento della regolarità delle richieste d'iscrizione, sono sottoposti a ratifica da parte del Consiglio dell'Ordine nella prima seduta consiliare utile.

L'elenco con i suoi successivi aggiornamenti è pubblicato sul sito istituzionale web dell'Ordine e reso anche disponibile presso l'ufficio di segreteria dell'Ordine.

Art. 3 – Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

Per richiedere (e mantenere) l'iscrizione nell'elenco sono indispensabili tutti i seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'Ordine nella sezione "A" - settore "architettura" dell'Albo professionale (DPR 328/2001);
- b) anzianità di iscrizione di almeno 10 (dieci) anni all'albo professionale con la qualifica di architetto;
- c) non essere destinatari, con provvedimento definitivo, di una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) e non avere in atto provvedimento alcuno dell'autorità giudiziaria con effetti restrittivi della libertà personale oppure interdittivo o limitativo dell'attività professionale;
- d) essere in regola con gli obblighi formativi (triennio d'interesse) e con le quote di iscrizione all'Ordine, anche mediante ravvedimento operoso o bonario in regola con i relativi pagamenti;
- e) per gli architetti che sono dipendenti di amministrazioni pubbliche o private, ai quali per legge è concesso svolgere attività libero-professionali, disporre di autorizzazione all'esecuzione dei collaudi statici rilasciata dall'amministrazione di appartenenza.

Art. 4 – Domanda di iscrizione

Per l'iscrizione nell'elenco occorre presentare apposita istanza, corredata delle dichiarazioni di impegno e dell'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti prescritti, in conformità al modello allegato a questo Regolamento per farne parte integrante (Allegato n. 1).

La domanda con l'annessa documentazione va inviata in formato elettronico (pdf) all'indirizzo

PEC dell'Ordine architettireggiocalabria@oappc-rc.it tramite mail di posta elettronica certificata recante per oggetto "..... (indicare cognome e nome del richiedente) - Domanda iscrizione elenco collaudatori statici".

La casella di PEC per l'invio della domanda completa dei relativi allegati deve corrispondere a quella personale da ultimo comunicata all'Ordine ai fini della formazione dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti.

La sottoscrizione dell'istanza e della documentazione allegata deve effettuarsi con firma digitale oppure con firma autografa accompagnata dalla copia di documento d'identità personale in corso di validità.

Non sono ammesse le richieste d'iscrizione incomplete o inoltrate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

L'iscritto nell'elenco è obbligato ad informare tempestivamente l'Ordine, a mezzo PEC, di qualsiasi variazione intervenga ai dati e ai requisiti da egli dichiarati ai fini dell'iscrizione (cfr. Allegato n. 2).

In particolare, poiché le attestazioni fornite nella domanda di iscrizione sono sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, esse devono essere rinnovate al momento della modifica dei fatti o atti ivi attestati tenendo conto delle modifiche sopravvenute.

L'Ordine si riserva di verificare in qualsiasi momento quanto dichiarato, con l'avvertenza che in caso negativo dell'accertamento si procederà anche alla segnalazione alle competenti autorità cui per legge è attribuito il potere di sanzione.

Il mancato ricevimento della richiesta di iscrizione nell'elenco è considerato come espressa rinuncia a far parte di terne per la nomina dei collaudatori statici.

La presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco comporta automaticamente l'integrale conoscenza ed accettazione del presente Regolamento.

Art. 5 – Cancellazioni dall'elenco

La cancellazione dall'elenco avviene nei seguenti casi:

- a) trasferimento ad altro Ordine provinciale o dimissioni dall'Albo professionale;
- b) richiesta di cancellazione avanzata dall'iscritto (cfr. Allegato n. 2), da inviare all'Ordine tramite PEC secondo le modalità di cui all'articolo precedente, recante per oggetto "..... (indicare cognome e nome del

richiedente) - Richiesta di cancellazione elenco collaudatori statici”;

- c) mancanza, in qualsiasi momento e in qualunque modo accertata, dei requisiti di cui al precedente art. 3;
- d) rinuncia all’incarico di collaudo dopo l’affidamento, senza giustificato motivo;
- e) gravi inadempienze nell’assolvimento dell’incarico di collaudo, comunque accertate.

La cancellazione dall'elenco, oltre che per i motivi sopra riportati, potrà essere deliberata dal Consiglio dell'Ordine per qualsiasi altro caso di inadempimento e/o negligenza - anche non attinente al collaudo di opere strutturali - accertato nel rispetto del principio del contraddittorio con l’interessato.

Art. 6 – Procedura ordinaria di designazione delle terne

La formazione delle singole terne per il collaudo statico avviene su richiesta scritta (cfr. Allegato n. 3) e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione della domande.

Al fine di conseguire l’obiettivo di una giusta ed equilibrata rotazione, l’individuazione dei nominativi formanti ogni terna avviene di norma mediante sorteggio all’interno dell’elenco, considerando gli iscritti nel distretto territoriale in cui ricade l’opera da collaudare e tenendo conto delle situazioni di incompatibilità con le funzioni di collaudatore statico di cui l’Ordine è a conoscenza.

E’ consentito il ricorso a sistema informatizzato, mediante l’utilizzo di software che garantisca il criterio di assoluta casualità nell’estrazione dei nominativi ammessi al sorteggio.

Sono esclusi dai sorteggi gli iscritti nell’elenco che si trovino in stato di sospensione dall’Albo professionale.

Le operazioni inerenti il sorteggio, anche se condotte mediante sistema informatizzato, sono a cura dell’ufficio di segreteria dell’Ordine, sotto la responsabilità e il coordinamento del Consigliere Segretario.

Esse avvengono in seduta pubblica e devono essere verbalizzate.

La data, l’ora e il luogo di svolgimento delle operazioni di sorteggio sono comunicati con almeno due giorni di anticipo, mediante pubblicazione nel sito istituzionale web dell’Ordine.

Ogni terna così determinata è sottoposta a ratifica da parte del Consiglio dell’Ordine in occasione delle prima seduta consiliare utile; essa resta valida sino a quando il richiedente la terna non operi la scelta di un nominativo all’interno della stessa.

Il collaudatore statico prescelto è escluso automaticamente dalle segnalazioni nelle terne fino all’esaurimento dei nominativi degli iscritti nel distretto territoriale di riferimento; i restanti due professionisti componenti la terna sono riammessi ai sorteggi subito dopo che l’Ordine ha avuto notizia dell’accettazione dell’incarico di collaudatore statico (cfr. Allegato n. 4).

La composizione di ogni singola terna, oltre che oggetto delle comunicazioni di rito ai diretti interessati ⁽²⁾, è pubblicata sul sito istituzionale web dell’Ordine.

Art. 7 – Incompatibilità del collaudatore statico

L’architetto segnalato nella terna, prima di accettare l’incarico di collaudatore statico, è tenuto a verificare sotto la propria responsabilità che non sussistano cause di incompatibilità.

Con riferimento all’intervento da collaudare, motivi di incompatibilità si configurano nei seguenti casi:

- a) essere intervenuto in qualche modo nella progettazione, direzione, esecuzione (art. 67, comma 2, del DPR 380/2001);
- b) aver avuto nel triennio antecedente o avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l’esecutore o con i subappaltatori;
- c) aver svolto o svolgere attività di controllo, verifica, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione, oppure far parte di strutture o di articolazioni organizzative comunque denominate con funzioni di vigilanza o di controllo (art. 102 del D.lgs. 50/2016);
- d) tutte le incompatibilità previste dalla legge relative al collaudatore tecnico-amministrativo qualora le funzioni di questi e del collaudatore statico si assommino nella medesima persona;
- e) far parte di società o associazione professionale con il progettista, con il costruttore e/o con il direttore dei lavori;

² La comunicazione agli architetti formanti la terna è effettuata contemporaneamente, a mezzo PEC.

f) ogni altra condizione di incompatibilità prevista dal Codice deontologico relativo alla professione di architetto.

Art. 8 – Norme di comportamento

Fermo restando le responsabilità e gli obblighi derivanti dalle leggi vigenti, l'architetto segnalato nella terna è tenuto a comunicare all'Ordine, a mezzo PEC (cfr. Allegato n. 4):

- a) entro 7 (sette) giorni, qualunque causa di incompatibilità, comprese le situazioni di conflitto d'interesse, onde consentire la celere rettifica della terna;
- b) entro 7 (sette) giorni, le eventuali violazioni della normativa sulla competenza professionale da parte dei tecnici a vario titolo interessati all'opera oggetto di collaudo;
- c) entro 15 (quindici) giorni, l'accettazione o meno dell'incarico di collaudo, nonché le eventuali dimissioni in corso di esecuzione della prestazione;
- d) entro 30 (trenta) giorni, l'avvenuto espletamento dell'incarico di collaudo.

La mancata o tardiva comunicazione non giustificata da causa di forza maggiore comporta nei confronti dell'inadempiente la sospensione dall'elenco e la conseguente impossibilità di segnalazione nelle terne, nonché eventuali sanzioni disciplinari, a giudizio del Consiglio di Disciplina territoriale.

L'iscritto nell'elenco che sia stato sospeso può presentare domanda di riammissione ai sorteggi dopo almeno 6 (sei) mesi dal provvedimento di sospensione; la richiesta è valutata dal Consiglio dell'Ordine in relazione alla gravità dei mancati adempimenti.

Art. 9 – Deroghe

E' facoltà del Consiglio dell'Ordine derogare dalla procedura ordinaria di segnalazione delle terne di cui al precedente articolo 6 soltanto per motivate esigenze connesse ad opere particolarmente complesse sotto il profilo strutturale.

La designazione dei nominativi in deroga alla procedura ordinaria avverrà comunque previa pubblicazione, sul sito istituzionale web dell'Ordine, di apposita manifestazione d'interesse; le relative modalità di partecipazione, i criteri di selezione definiti anche in relazione alle caratteristiche dell'opera da collaudare e la documentazione da presentare finalizzata

all'accertamento del livello di esperienza, capacità tecnica e specializzazione curricolare, saranno indicati di volta in volta nella manifestazione d'interesse cui essi si riferiscono.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni (cfr. Allegato n. 5).

Art. 11 – Norme finali

Sono abrogate le precedenti disposizioni dell'Ordine in contrasto o comunque incompatibili con le presenti norme.

Le disposizioni del presente Regolamento devono intendersi sostituite, modificate, abrogate oppure disapplicate automaticamente ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle disposizioni del Codice deontologico relativo alla professione di architetto e alle leggi vigenti.

Art. 12 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale web dell'Ordine ⁽³⁾.

³ I riferimenti organizzativi, toponomastici e telematici dell'Ordine, compreso il sito web istituzionale, sono riportati nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), liberamente consultabile all'indirizzo internet www.indicepa.gov.it.